

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Prof. Francesco Delfini, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. ALBINOLEFFE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBINOLEFFE/CREMONESE DEL 13.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Albinoleffe di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA SAVONA/ALBINOLEFFE DELL'1.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona F.B.C. S.r.l. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA ALBINOLEFFE/SUDTIROL DELL'8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Fussball Club Sudtirol di Bolzano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DALL'U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

ORDINANZA

La C.G.F. II^a Sezione, vista la rilevanza della questione, rimette al Sig. Presidente della C.G.F. gli atti, affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. GAETANO FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/NOCERINA DEL 28.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gaetano Fontana. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

6. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €9.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ MONZA BRIANZA 1912 SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/RIMINI DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 35/DIV dell'1.10.2013)

La C.G.F. II^a Sezione, vista la rilevanza della questione, rimette al Sig. Presidente della C.G.F. gli atti, affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 7 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete